

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Tommaso de Pascalis | Presidente           |
| Mario Casaccia      | Consigliere          |
| Camillo Longoni     | Consigliere          |
| Antonio D'Aversa    | Consigliere          |
| Angela Silveri      | Consigliere-relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello promosso dalla Procura regionale per la Lombardia contro il sig.

**GIAMMARRUSTI MARIO**

avverso

la sentenza n. 356/03 del 21 marzo 2003 resa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia.

Visto l'atto di appello, iscritto al n. 17519 del registro di segreteria, nonchè gli altri atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 31 gennaio 2006 il relatore, Cons. Angela Silveri, ed il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Letizia De Lieto Vollaro; non rappresentato l'appellato.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione del 21 ottobre 2002 la Procura regionale per la Lombardia conveniva in giudizio il dott. GIAMMARRUSTI MARIO, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del

Comune di Mediglia, della somma di euro 3.098,17 (pari a lire 6.000.000), oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, quale responsabile del danno che avrebbe cagionato all'ente locale per effetto di una grave irregolarità di gestione commessa in qualità di segretario comunale relativamente al percepimento indebito di somme versate da terzi e di pertinenza del comune.

In particolare, nell'atto di citazione si evidenziava che: a) la Regione Lombardia aveva denunciato alla Procura un probabile danno erariale accertato in sede di esame della delibera n. 47 del 1999 del Consiglio comunale di Mediglia, dalla quale si evinceva un rilievo del Collegio dei revisori dei conti afferente irregolarità nella gestione dell'esercizio 1998 da parte del Segretario comunale Giammarrusti; b) detta irregolarità consisteva nell'indebita percezione da parte del Segretario di somme versate da terzi e di pertinenza del Comune; c) il Comune di Mediglia, con nota del 3 gennaio 2001, aveva chiarito che detta irregolarità si era più specificamente tradotta nella percezione da parte del Giammarrusti, sin dal 1996, a titolo di "accesso all'Ufficio del Registro", dell'importo di lire 60.000 (euro 30,99) per ogni contratto rogato quale ufficiale rogante e che, a seguito del riscontro di tale condotta, era stata notiziata la Procura della Repubblica; d) il Collegio dei revisori, con verbale del 5.11.1998, aveva evidenziato perplessità sulla procedura adottata dal Comune per la contabilizzazione delle somme incassate per la redazione e registrazione dei contratti, in quanto, oltre ai diritti fissi e proporzionali e di scrittura, ed alla tassa di registro e di bollo, nessun altro onere poteva essere fatto gravare sul terzo contraente e che, pertanto, erano da ritenere non dovuti gli importi pagati da terzi a titolo di "accesso all'Ufficio del Registro" e registrati sul capitolo 6700/01 delle partite di giro ("depositi per spese contrattuali") per essere poi versati al Giammarrusti dall'economista con apposito buono allo stesso intestato; e) il Comune, ribadendo le conclusioni del Collegio dei revisori, aveva chiarito che l'attività complessiva di accesso all'ufficio del registro era svolta *in toto* dal personale dipendente a spese dell'amministrazione comunale, mentre la somma suddetta veniva percepita dal Segretario Comunale. La Procura chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto per l'indebita percezione di

somme non prescritte da alcuna norma di legge, a fronte di compiti (accesso all'ufficio del registro) che, comunque, erano stati espletati con auto di servizio da parte del messo comunale e non dal Giammarrusti.

Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria personale, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo l'assenza di danno erariale in quanto le somme percepite per l'accesso all'ufficio del registro non erano dovute al Comune che, pertanto, non poteva aver subito alcuna locupletazione finanziaria, potendosi al limite ipotizzare solo un maggior esborso per i terzi contraenti con il Comune di Mediglia. Rilevava, inoltre, che detti importi erano stati legittimamente percepiti quale segretario comunale ai sensi dell'art. 30 della legge 22 novembre 1954 n. 1158, nonché per la responsabilità posta in capo allo stesso per l'attività di registrazione dell'atto e, soprattutto, per la redazione di tutti gli allegati occorrenti per la registrazione.

Con sentenza n. 356/03 del 21 marzo 2003 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia ha respinto la domanda, ritenendo non configurabile un danno nella considerazione che il Comune di Mediglia, al pari del Giammarrusti, non aveva diritto a percepire la somma introitata dai terzi contraenti, unici soggetti patrimonialmente lesi dalla condotta illecita del convenuto; peraltro, in considerazione della riconosciuta illiceità della condotta, ha compensato le spese di giudizio ed ha ordinato la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica di Lodi e all'ufficio procedimenti disciplinari dell'Agenzia Regionale Lombardia dei Segretari comunali.

La pronuncia è stata impugnata dalla Procura regionale con atto di appello ritualmente notificato al Giammarrusti.

Nel gravame, previo ampio richiamo alle considerazioni svolte nell'atto di citazione, la Procura osserva che la motivazione della sentenza è inadeguata e sorprendente, in quanto il percorso argomentativo che conduce ad escludere la responsabilità del convenuto, è privo di riscontri fattuali e di diritto e, soprattutto, è contraddetto dalla consolidata giurisprudenza della Corte (recepita dalla stessa Sezione Lombardia) che ha sempre ribadito il principio della

“indifferenza della provenienza delle risorse dell'Ente”, onde affermare la responsabilità del funzionario che si appropria di risorse sia pure acquisite *sine titulo* all'ente. Menziona, al riguardo, un precedente della stessa Sezione Lombardia nonché la sentenza della Sezione prima d'appello n. 177 del 4 giugno 2002. Chiede, quindi, che in riforma dell'impugnata sentenza, si affermi la responsabilità del convenuto pronunciandone condanna in conformità della domanda introduttiva del giudizio.

Con memoria personale depositata il 12 gennaio 2006 l'appellato osserva che nel gravame sarebbero state proposte eccezioni che non trovano riscontro in primo grado. Ha, quindi, ribadito che non vi è stata alcuna azione fraudolenta, in quanto l'istituto del diritto di accesso era largamente applicato in molti enti locali da parte dei segretari comunali. Ha, inoltre, rilevato che l'amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità nei confronti dei terzi, dovendo semmai rispondere lo stesso segretario comunale che svolge la funzione rogatoria degli atti in assoluta autonomia anche rispetto all'amministrazione, così come avviene per il notaio. Ha chiesto, in definitiva, la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 31 gennaio 2006 il P.M. ha, innanzitutto, confermato le richieste formulate nel gravame, chiedendo la condanna del Giammarrusti; in subordine, richiamando copiosa giurisprudenza in materia, ha chiesto che si provveda alla compensazione delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado ovvero, in ulteriore subordine, che si provveda alla liquidazione delle spese come previsto dall'art. 10-bis, comma 10, del decreto legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Rileva, innanzitutto, il Collegio che l'appello della Procura regionale per la Lombardia avverso la sentenza della Sezione territoriale n. 356/03 del 21 marzo 2003 non contiene alcuna eccezione nuova rispetto alla materia del contendere decisa in primo grado, essendo stati semplicemente esposti i motivi che - secondo la prospettazione dell'appellante - dovrebbero

condurre ad affermare la sussistenza, nel caso di specie, di un danno erariale con conseguente responsabilità del Giammarrusti, quale segretario comunale di Mediglia, per la riscossione indebita di somme versate da terzi.

Ciò posto, si osserva che - come esattamente argomentato dal giudice di prime cure - nessun dubbio sussiste sulla illegittimità della percezione da parte del segretario comunale dell'importo di lire 60.000, a titolo di accesso all'Ufficio del registro, per ogni contratto da questi stipulato quale ufficiale rogante. Ed, invero, nessuna norma autorizza detta percezione che, del resto, non è prevista neppure in favore dei notai, per i quali l'art. 30 della legge n. 1158 del 1954 prevede un modesto compenso per la presentazione di atti all'Ufficio del registro che sia ubicato fuori della sede notarile. Né - come parimenti osservato dal primo giudice - ha un qualche fondamento l'addotta remunerazione per l'attività di registrazione degli atti e per la redazione degli allegati occorrenti per la registrazione stessa, trattandosi di attività ricompresa nelle funzioni roganti e, quindi, di attività che trova la sua remunerazione nel compenso liquidato dai terzi a titolo di diritto di rogito. Parimenti infondata - come rilevato ancora dal primo giudice - la deduzione difensiva che vorrebbe riconoscere al compenso di cui trattasi la natura di rimborso per spese sostenute per l'utilizzo di mezzo proprio; e ciò per l'assorbente considerazione che alla registrazione degli atti provvedeva l'ufficio di segreteria tramite i servizi ausiliari retribuiti dal Comune.

Tanto premesso, reputa il Collegio che il gravame proposto dalla Procura regionale sia fondato, non potendosi disconoscere che le somme illegittimamente introitate dal segretario comunale integrino danno erariale. E' sufficiente, al riguardo, richiamare il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui debbono essere considerate pubbliche tutte le risorse che pervengano ad un ente pubblico a prescindere dalla provenienza delle risorse stesse. In sostanza, sono pubbliche anche le risorse che siano state acquisite *sine titulo* e che - in linea teorica - dovrebbero essere restituite a coloro ai quali sono state indebitamente richieste, con conseguente obbligo della destinazione di dette risorse, finchè permangano nella disponibilità dell'ente, alle

finalità pubbliche al cui perseguimento l'ente stesso è preposto e con conseguente assoggettamento alla giurisdizione contabile degli atti e dei comportamenti che si riflettono sulla destinazione delle risorse medesime (cfr., *ex plurimis*, Sez. I centrale 4 giugno 2002, n. 177).

Nella specie, risulta dagli atti di causa che le somme illegittimamente richieste ai terzi venivano previamente acquisite alle casse comunali e, poi, corrisposte al Giammarrusti nella sua qualità di ufficiale rogante. Non vi è dubbio, quindi, che le somme stesse abbiano acquisito la connotazione di risorse pubbliche e che la loro indebita apprensione abbia cagionato un danno erariale perseguibile a titolo di responsabilità amministrativa. Ed a questo titolo deve rispondere l'appellato per la percezione delle somme di cui trattasi, essendo palese che la condotta dello stesso sia stata connotata da colpa grave. Ed, invero, l'adozione di procedure illegittime, quali quelle emerse nel caso all'esame, non può che apparire sintomo di grave negligenza ed imperizia, tenuto conto che al segretario comunale - organo di vertice dell'organizzazione amministrativa dell'ente locale - si richiede una particolare competenza giuridica nella trattazione degli affari sottoposti alla sua valutazione.

In definitiva, in riforma dell'impugnata sentenza, va riconosciuta la responsabilità del Giammarrusti per la somma di euro 3.098,17 (quale controvalore di lire 6.000.000), cui debbono aggiungersi gli interessi nella misura legale da calcolarsi dalla data di deposito della presente decisione al soddisfo. All'affermazione della responsabilità dell'appellato consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello

**ACCOGLIE**

l'appello proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 356/03 del 21 marzo 2003 e, per l'effetto, condanna il sig. Giammarrusti Mario al pagamento, in favore del Comune di Mediglia, della somma di euro 3.098,17 (pari a lire

6.000.000) oltre gli interessi nella misura legale da calcolarsi dalla data di deposito della presente decisione al soddisfo.

Condanna lo stesso Giammarrusti al pagamento delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado, che si liquidano in euro 255,10 (duecentocinquantacinque/10).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2006.

**L'ESTENSORE**

F.to A. SILVERI

Depositata in Segreteria il 14 GIU. 2006

**IL PRESIDENTE**

F.to T. de PASCALIS

**IL DIRIGENTE**

F.to Mario Francioni